

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4448

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLETTI, LIBÈ

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 22 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ragioni geografiche e storiche nonché la quotidiana attività svolta dagli operatori economici, oltre che evidenti rapporti di tipo amministrativo, sanitario o afferenti al campo dell'istruzione sono alla base delle forti motivazioni e dei bisogni che hanno spinto i cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio a richiedere il distacco dalla regione Marche per aggregarsi alla regione Emilia-Romagna, e che ricalcano le richieste avanzate e, infine, accolte da altri comuni del Montefeltro.

Con le delibere dei consigli comunali di Montecopiolo n. 7 del 1° marzo 2007 e di Sassofeltrio n. 21 del 17 marzo 2007, infatti, venivano formulate le richieste di *referendum* — ai sensi dell'articolo 132,

secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — per il distacco dei suddetti comuni dalla regione Marche e per la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, alla stregua di quanto già accaduto per altri sette comuni (San Leo, Maiolo e Pennabilli, insieme a Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello e Casteldelci), appartenenti anch'essi alla microregione del Montefeltro.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con due successive ordinanze, del 3 maggio 2005 e del 28 marzo 2007, dichiarava la legittimità della richiesta di *referendum* per il distacco dei due comuni

dalla regione Marche e per l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna, disponendo altresì l'immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2007, con il quale veniva indetto, nel territorio dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, il suddetto *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per il giorno 24 giugno 2007.

Del risultato dei due *referendum* veniva data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si dichiarava che il risultato era stato favorevole al distacco territoriale dei due comuni dalla regione Marche e

alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

L'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, dispone la decorrenza di sessanta giorni dalla data della comunicazione del risultato del *referendum* entro i quali il Ministro dell'interno deve presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente espresso dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) per la modifica dei confini delle regioni coinvolte.

L'8 settembre 2007 è scaduto il termine per tale adempimento e ogni ulteriore ritardo nella definizione dell'*iter* violerebbe la scelta delle popolazioni interessate, che democraticamente si sono espresse a larghissima maggioranza con il medesimo *referendum*.

Alla luce delle brevi premesse si presenta la proposta di legge ai fini di una sua rapida approvazione, che risponde alle attese dei tanti cittadini che, con il *referendum*, si sono espressi democraticamente e in maniera trasparente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

ART. 2.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, deve sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.

3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di

Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultano non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideeterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

